

REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI

Art. 1. (*Vice Presidente*)

1. L'associazione può eleggere, con le medesime modalità di voto del Presidente, tra i componenti del Comitato Esecutivo, un Vice Presidente, che, in caso di impossibilità motivata del Presidente, può svolgere le funzioni ad esso assegnate dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle Delibere assembleari e del Comitato Esecutivo.
2. Qualora l'associazione non si doti di un Vice Presidente permanente, ricopre di diritto la carica il membro del Comitato Esecutivo più anziano.